



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1718

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIUSEPPE BOTRUGNO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 8010 del 3 maggio 1994, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuseppe Botrugno, nato a Roma (RM) il 23 agosto 1965 e la delibera OCF n. 1275 del 15 gennaio 2020 recante la cancellazione del medesimo consulente;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2019 (prot. n. 4952 di pari data) con cui la FinecoBank S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Giuseppe Botrugno, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 4 aprile 2019 (prot. n. 21859 dell'8 aprile 2019) e del 25 ottobre 2019 (prot. n. 77329 del 28 ottobre 2019) con cui FinecoBank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente sopra menzionato;

VISTA le note del 30 settembre 2019 (prot. n. 70632 del 1° ottobre 2019), 8 ottobre 2019 (prot. n. 72224 di pari data) e del 15 ottobre 2019 (prot. n. 74339 di pari data) con cui anche Unicredit S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni rilevati concernenti l'operato del Sig. Giuseppe Botrugno;

VISTA la nota del 5 marzo 2020 (prot. n. 13734/20), notificata in data 9 aprile 2021 a seguito di ripetuti tentativi determinati dall'irreperibilità del consulente, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giuseppe Botrugno, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari per aver acquisito, anche solo temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Giuseppe Botrugno non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 17 luglio 2021, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato il sopra richiamato addebito contestati al Sig. Giuseppe Botrugno;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Giuseppe Botrugno la contestata violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- le modalità con cui il consulente risulta aver ricevuto somme di denaro da propri clienti, attraverso l'utilizzo di rapporti aperti presso istituti di credito terzi, al fine di ostacolare l'emersione di tali condotte, nonché l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione – al di là della natura temporanea o meno della stessa – consentono di ritenere integrata, nella fattispecie, una violazione molto grave, da punire con l'irrogazione della massima sanzione edittale.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Peraltro, sulla base delle evidenze in atti, la condotta risulta ulteriormente aggravata dalla simulazione di investimenti al di fuori dei prodotti dell'intermediario mandante nonché dal contesto di radicale opacità nei rapporti economici intrattenuti con almeno due clienti;

- con riferimento all'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano imputabili al Sig. Giuseppe Botrugno a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Giuseppe Botrugno, nato a Roma (RM) il 23 agosto 1965, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti